



RELAZIONE TECNICA SUGLI ONERI DI SICUREZZA

Gli interventi previsti nel progetto esecutivo per “i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alle verifiche, alle prove e ai controlli periodici sugli impianti termici ad uso degli immobili comunali diversi dalle scuole comunali, per la durata di 2 anni (2017 e 2018)”, saranno eseguiti da una sola ditta, regolarmente abilitata ai sensi del D.M. n.37/08’ e smi. Sulla scorta dei precedenti contratti di appalto per gli stessi lavori, si è verificato che si rendono necessari solo interventi appartenenti ad una sola categoria di lavori (impianti termici).

La maggior parte degli interventi sono del tipo a guasto avvenuto e quindi non di tipo predittivo e peraltro di limitata durata (da un giorno a non più di una settimana lavorativa), pertanto la ditta opererà solo nei giorni strettamente necessari e su chiamata dei responsabili comunali della manutenzione e quindi non opererà tutti i giorni per la durata prevista del contratto di appalto (due anni e 3 mesi). Nel caso degli interventi di manutenzione ordinaria (a canone), la ditta effettuerà i controlli e/o gli interventi di routine su un impianto e passerà all’altro impianto e così via, impiegando alcune ore o una o due giornate al massimo, nel caso di interventi su grosse caldaie.

Solo nel caso di eventuali interventi di durata cospicua e tali da comportare una durata complessiva dei lavori superiore a 200UG (Uomini Giorno) e quindi ad es. con una squadra di n.4 operai per la durata di 50 giorni lavorativi, si provvederà a comunicare la notifica preliminare di tale intervento alla ASL e all’Ispettorato del lavoro competenti di zona.

Le normali lavorazioni previste in tale contratto di appalto, non comportano di norma lavori particolarmente rischiosi, per i quali il D.L.vo n.81/08’ e smi, indipendentemente dalla presenza di una sola ditta in cantiere, prescrive a priori la nomina del Coordinatore della sicurezza e quindi la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. La ditta appaltatrice, comunque, dovrà osservare tutte le prescrizioni previste dalle leggi in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro (D.L.vo n.81/08’ e smi) e prevenzione incendi e comunque dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), da allegare al contratto di appalto entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva.

Per eventuali estensioni di contratto e quindi per eventuali lavori extra contrattuali si opererà con le stesse modalità di cui sopra, controllando da subito se è prevista più di una ditta e se la durata dei lavori per il singolo cantiere (edificio sportivo o ad uso ufficio) supera i 200UG.

Nei prezzi unitari utilizzati nell’elenco prezzi unitari, sono compresi gli oneri di sicurezza di base, ad es. per le visite mediche periodiche, per la manutenzione sui DPI (dispositivi di protezione individuale), ecc. (oneri della sicurezza base). Per la realizzazione degli apprestamenti di sicurezza come ad es. trabattelli, piccoli ponteggi mobili, per le delimitazioni di cantiere, ecc., si procederà

con gli oneri della sicurezza supplementari che comunque vanno liquidati alla ditta appaltatrice, senza l'applicazione di alcun ribasso, indipendentemente dall'obbligo della redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Non essendo note a priori le lavorazioni di manutenzione straordinaria e non essendo di norma necessari negli interventi di manutenzione ordinaria degli apprestamenti di sicurezza (oneri della sicurezza integrativi), si procederà a stimare una serie di apprestamenti di sicurezza e a contabilizzare gli stessi, solo se si rendono necessari. La valutazione degli oneri della sicurezza di base è stata effettuata sotto forma di percentuale fissa sull'importo dei lavori annuale programmato, pari al 0,785% di €.80.500,00 per l'anno 2017 e pari al 1,12% di €. 110.200,00 che per l'anno 2018.

Molfetta 05.10.2016

Il Coordinatore della U.O. Reti e Infrastrutture
Ing. Onofrio De Bari